

Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

III^ sezione civile

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.

Nella causa civile promossa da:

appellante, difesa dall'avv. Bordoni M.

Contro

UGF assicurazioni spa, appellata, difesa dall'avv. N.

Conclusioni delle parti: come da udienza del 7.2.13

SENTENZA

CIVILE

N.

Del 7.2.13

NRG

CRON N.

REP. N.

Oggetto:

risarcimento

danni incidente

stradale, appello

giudice di pace

Fatto e diritto

Il primo motivo d'appello è fondato perché la liquidazione è avvenuta in base alla L.57/01 che considera(va) il danno biologico inteso soltanto in senso stretto, come lesione anatomo-funzionale, con possibilità di personalizzazione per gli aspetti dinamici. Il danno morale, inteso come sofferenza morale soggettiva non è preso in considerazione dalla L.57. Né può dirsi che sia stato escluso da Cass.s.u.26978/08 la quale si riferisce al complessivo danno non patrimoniale, e mira ad evitare duplicazioni risarcitorie. Ma è chiaro che in un'occasione come questa dove il reato sussiste e dove il danno biologico è limitato solo alla concreta applicazione dell'art.32 Cost., non si può parlare di duplicazione di risarcimento, essendo il danno morale comunque legato alla presenza di reato, anziché direttamente all'art.32 Cost., attuato nello stretto senso della L.57/01. Del resto, la esistenza del reato fa presumere il danno morale, potendo il giudice affermare la prova ex art.2729 c.c., in assenza di elementi negativi sulla sofferenza morale.

Considerate le modeste lesioni ricevute dall'attore e l'assenza di indicazioni specifiche sulla sofferenza, si liquida all'epoca del fatto €500, oltre interessi legali dal 31.5.08 (data evento) a copertura a copertura di rivalutazione e danno da ritardo, posto che dal 2008 ad oggi il rendimento dei normali strumenti d'investimento (bot) al lordo dell'inflazione e al

netto di imposte e commissioni bancarie non ha mai significativamente superato il tasso d'interesse legale.

Dovute anche le residue spese mediche per €300, ovvero l'importo pari alle tre visite ortopediche, trattandosi di spesa comunque causata dall'incidente, e quindi di danno immediato e diretto ex art.1223 c.c.. Non è, del resto, spesa irragionevole o voluttuaria. Interessi dal 6.6.08 su €100, dal 1.7.08 su €100, dal 22.7.08 su €100.

Spese secondo soccombenza della convenuta anche per il primo grado.

p.q.m.

condanna la UGF a pagare a parte attrice €500 oltre interessi legali dal 31.5.08, €100 oltre interessi legali dal 6.6.08, €100 oltre interessi legali dal 1.7.08, €100, oltre interessi legali dal 22.7.08, oltre alle spese di lite di primo grado liquidate in €91,77 per spese esenti, €683 per diritti, €733 per onorari, oltre 12,5%, iva e cpa, e per il secondo grado in €91,06 per spese esenti, €1550 per compensi, oltre iva e cpa

bologna, letto all'udienza del 7.2.13

il giudice

Alessandro gnani.